



*Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato*

CV247 – NOLEGGIARE – SPESE GESTIONE PRATICHE
AMMINISTRATIVE

Allegato al provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 18 aprile 2024 in materia di tutela amministrativa contro le clausole vessatorie *ex* articolo 37 *bis* del Codice del Consumo.

[OMISSIS]

La clausola oggetto di istruttoria è contenuta nei documenti contrattuali, denominati “Termini e condizioni” e “Tariffario”, predisposti unilateralmente dal Professionista per la disciplina dell’attività di autonoleggio a breve termine senza conducente e rinvenibili sul sito internet aziendale <https://www.noleggiare.it/it/>.

Nello specifico, costituisce oggetto di valutazione, limitatamente ai rapporti contrattuali tra il Professionista ed i consumatori, la clausola di seguito trascritta [...]:

Termini e Condizioni

Art. 2 Modalità e tempi di prenotazione e pagamento del noleggio.

«(...) Il Cliente, con la sottoscrizione della Lettera di Noleggio, autorizza altresì il Locatore ad addebitare sulla carta di credito presentata per il deposito / a garanzia del noleggio gli importi corrispondenti ai canoni di noleggio integralmente considerati (es. km eccedenti, giorni extra, ecc.), ai danni riscontrati alla riconsegna, alle responsabilità economiche, alle penali ed a tutte le eventuali spese che dovessero essere riscontrate dopo la riconsegna del Veicolo (es. servizio di gestione e rinotifica multe, pedaggi autostradali, spese di gestione per sinistri e/o danni al Veicolo, ecc.)»

Art. 7 Responsabilità del Cliente. *«Il Cliente è responsabile (...) per le contravvenzioni e/o ogni altro addebito conseguente a violazioni del Codice della Strada o di altre disposizioni di Legge o di regolamenti, dei pedaggi, del costo dei parcheggi e in generale delle somme connesse all'utilizzo del Veicolo durante il periodo di noleggio e si obbliga a rimborsare le somme a tale titolo eventualmente anticipate, ivi incluse le spese postali e amministrative necessarie alla richiesta di rimborso.*

Il Cliente autorizza sin da ora il Locatore ad addebitare altresì il costo di gestione di ogni pratica amministrativa connessa a tali richieste e il servizio di gestione e rinotifica dei verbali. È fatta salva sempre e in ogni caso la possibilità per il Cliente di dimostrare che i suddetti inadempimenti e/o danni al veicolo siano dipesi da cause a lui non imputabili. Tale clausola non inverte in ogni caso l'onere probatorio né preclude tantomeno la possibilità di proporre eventuali eccezioni ai sensi di Legge».

Art. 10 Addebiti. *«Il Cliente è obbligato a corrispondere al Locatore: (...) III. l'ammontare delle sanzioni pecuniarie addebitate al Cliente e/o al Locatore per violazioni del Codice della Strada o di altra normativa applicabile, commesse dal Cliente medesimo durante il noleggio del Veicolo; IV. qualsiasi altra somma dovuta sulla base di quanto previsto nei precedenti articoli (ivi inclusi (...) penali (...) nonché ogni eventuale differenza derivante dalla fruizione di un servizio diverso rispetto a quello preventivato) (...)*

In caso di rilevazione elettronica e/o a distanza di contravvenzioni stradali, queste verranno inviate al Locatore, che fornirà le generalità del conducente alle Autorità competenti. Non sarà possibile saldare la contravvenzione tramite il Locatore, ma dovrà essere pagata direttamente dal Cliente alle Autorità locali che hanno rilevato l'infrazione ed emesso la multa. Il Locatore avrà cura di notificare i dettagli dell'infrazione al Cliente a mezzo email all'indirizzo di posta elettronica fornito al momento della stipula della Lettera di Noleggio».

Tariffario

«Servizio di gestione e rinotifica verbali 48.80 euro/per dossier».

[OMISSIS]

[...] in data 1° agosto 2023 è stato avviato il procedimento CV/247 Noleggiare - Spese Gestione Pratiche Amministrative, nei confronti della Società Noleggiare S.r.l..

[OMISSIS]

RITENUTO, in particolare, sulla base delle considerazioni suesposte, che la clausola complessivamente descritta [...] è vessatoria ai sensi dell'articolo 33, commi 1, del Codice del Consumo in quanto tale da determinare, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto;

[OMISSIS]

DELIBERA

a) che la clausola complessivamente indicata nelle disposizioni - contenute nei documenti contrattuali denominati "Termini e condizioni" e "Tariffario" [...] che prevede l'applicazione di un addebito a carico del consumatore in caso di violazione, da parte di quest'ultimo del CDS o di mancato pagamento di pedaggio/parcheggio accertati e notificati alla società Noleggiare S.r.l. dall'Ente competente in relazione al veicolo oggetto del contratto di autonoleggio senza conducente - integra una fattispecie di clausola vessatoria ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del Codice del Consumo, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, e ne vieta la riproposizione;

[OMISSIS]